



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

Dott. Donato Pianta

Presidente

Dott. Giuseppe Magnoli

Consigliere rel.

Dott. Maria Tulumello

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 877/2018 R.G. promossa

d a

WAVE S.R.. IN LIQUIDAZIONE, con il patrocinio dell'avv. SEVERINI CARLO MARIA , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SEVERINI CARLO MARIA

APPELLANTE

contro

CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE, con il patrocinio dell'avv. TORSELLO MARCO MAREGATTI GIUSEPPINA (MRGGPP67P51B157X) CORSO MAGENTA, 43/D 25121 BRESCIA; RADICATI DI BROZOLO LUCA (RDCLCU52H27Z114I) VIA A. DA GIUSSANO 15 20145 MILANO; , elettivamente domiciliato in Via Alberto da Giussano n. 15 20145 MILANO presso il difensore avv. TORSELLO MARCO

APPELLATO

e posta in decisione all'udienza collegiale del 23/12/2020

In punto: appello ex art.702 quater cpc avverso ordinanza ex art.702 ter cpc del Tribunale di Brescia in data 5/04/2018 a definizione proc. civile a n.16602/2017 RG.

CONCLUSIONI

Dell'appellante

“Voglia la Corte, respinta ogni contraria domanda, in totale riforma dell'Ordinanza impugnata e in accoglimento dei motivi esposti, in via preliminare dichiarare la nullità della procura ai difensori della convenuta, la sua contumacia e la sussistenza della giurisdizione italiana e, nel merito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o domanda e con vittoria di spese, accertata e dichiarata la grave violazione, da parte della convenuta, dei suoi doveri inerenti all'incarico assunto, condannarla a

Sent. N.

Cron. N.

Rep. N.

R. Gen. N. 877/2018

Camp. Civ. N.

OGGETTO:

Altri contratti d'opera





rimborsare all'attrice le spese e competenze che le ha anticipate, nella misura di USD 40.000,00, oppure nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle date dei pagamenti al saldo, ed a risarcirle gli ingenti danni provocati, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.

In via di estremo subordinate e per quanto possa occorrere si dichiara di aderire all'eventuale indicazione del Tribunale di Ancona quale Foro competente territorialmente.

Con vittoria delle spese di entrambi i gradi e loro distrazione a favore del procuratore antistatario”.

Dell'appellato

Ogni contraria istanza, domanda, eccezione e conclusione reietta, con riserva di ogni ulteriore e diversa istanza, domanda, eccezione, deduzione, produzione e conclusione, con ogni pronuncia presupposta e/o conseguente, con sentenza esecutiva come per legge e con vittoria di anticipazioni, compensi professionali e spese (ivi comprese le spese generali nella misura del 15% dei compensi) di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge, ivi inclusi CNPA ed IVA, come per legge,

(I) IN VIA PRINCIPALE:

Dato atto dell'insussistenza nella fattispecie della competenza giurisdizionale dell'Autorità giurisdizionale italiana, per essere tale competenza giurisdizionale attribuita al giudice francese,

Respingersi, se del caso anche dichiarandone in tutto o in parte l'inammissibilità e/o la nullità, tutte le domande svolte da WAVE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE con atto di citazione in appello passato per la notifica in data 4/5/2018 in via di impugnazione avverso l'ordinanza resa inter partes dal Tribunale di Brescia (Giudice Ill.ma Dott.ssa Elena Fondrieschi) in data 5-6/4/2018, questa confermandosi in ogni sua parte.

(II) IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA:

Nella denegata ipotesi di in cui dovesse essere ritenuta sussistente la competenza giurisdizionale del giudice italiano,

Rimettere le parti al giudice del primo grado del giudizio ai sensi dell'art. 353 c.p.c., affinché quest'ultimo possa accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Brescia in favore del Tribunale di Ancona.

(III) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, NEL MERITO:

Respingersi le domande tutte svolte nel presente giudizio da WAVE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE nei confronti della esponente INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE, in quanto integralmente infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate.

(III) IN OGNI CASO:

Disporre la condanna di WAVE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE per responsabilità aggravata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma 1 e/o comma 3, c.p.c.





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Wave s.r.l. in liquidazione (in seguito “Wave”), con sede legale a Fabriano (AN), Via Brodolini, 73/A, C.F. e Part. IVA 02427280421, in persona del legale rappresentante pro tempore rag. Francesco Di Trapani, ha convenuto in giudizio con rito sommario ex art.702 bis pc innanzi al tribunale di Brescia la Camera di Commercio Internazionale (33-43 Avenue du Président Wilson 75116 Paris-France), in persona del legale rappresentante pro tempore, rassegnando nei suoi confronti le seguenti conclusioni:

<< Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione o domanda e con vittoria di spese, accertata e dichiarata la grave violazione, da parte della convenuta, dei doveri inerenti al mandato assunto, anche nell'interesse dell'attrice mandataria, di incardinare e gestire il giudizio arbitrale promosso da quest'ultima, condannarla a rimborsarle le spese e competenze anticipate, nella misura di USD 40.000,00, oppure nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle date dei pagamenti al saldo, ed a risarcire gli ingenti danni provocati, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.>>

A tal fine ha esposto:

- di aver in data 1 ottobre 2010 stipulato, in associazione temporanea con altra impresa sedente in Marocco, con Al Amine Gestion s. à r.l. - società di diritto marocchino con sede a Quartier Racine, Boulevard Al Massira Al Khadra 18, Casablanca, Marocco (RC 198507 Tribunale di Casablanca) - il contratto n. 24/2010, e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto progettazione, fornitura e installazione delle facciate del “Morocco Mall” di Casablanca.
- di aver ricevuto dalla committente, sul corrispettivo totale delle opere, di €1.606.804,00, oltre IVA ed eventuali diritti doganali, il solo importo di €1.024.667,45, e di esserne quindi creditrice per €582.136,55;
- che l'art. 47 del contratto reca clausola compromissoria, in forza della quale ogni eventuale controversia fra le parti deve essere sottoposta alla Corte Internazionale di Arbitrato presso la Camera di Commercio Internazionale (“CCI”), con sede a 33- 43 Avenue du Président Wilson, 75116 Parigi, Francia;
- di aver pertanto inoltrato domanda a tale Ente, convenendo nel giudizio arbitrale la controparte ed altra società sua coobbligata e controllante (Al Amine d'Investissement Immobilier, 1 Angle Boulevard de la Corniche et Boulevard de l'Ocean, Ain Diab, Casablanca, Maroc),;
- di aver contestualmente versato sul conto corrente indicato dalla CCI la somma di USD 3.000,00 a titolo di anticipo sulle spese, facendo nel contempo presente la propria situazione di società posta in stato di liquidazione, e pertanto chiedendo di essere ammessa al pagamento rateale degli ulteriori anticipi e che gli stessi, così come le ulteriori spese e gli onorari degli Arbitri, fossero determinati in misura inferiore rispetto ai minimi di tariffa, o molto prossima a tali minimi;
- di aver inoltre proposto alle controparti la devoluzione della controversia ad un Arbitro unico, anziché ad un collegio arbitrale con tre componenti, come previsto





dalla clausola arbitrale;

- che la Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (CCI) è organo arbitrale indipendente creato da quest'ultimo Ente;
- che la CCI non risolve essa stessa le controversie, ma ne amministra la soluzione demandandola a Tribunali Arbitrali, da essa stessa nominati, i quali svolgono le loro funzioni in conformità all'art. 1 del Regolamento di Arbitrato della CCI ;
- che, dopo avere ricevuto la domanda, la Segreteria della Corte ha incardinato la procedura e determinato l'ammontare dell'ulteriore anticipo dovuto in USD 37.000,00,;
- di aver tempestivamente provveduto a versare alla Camera di Commercio Internazionale l'ulteriore somma da essa richiesta;
- che le convenute hanno respinto la proposta di devoluzione della controversia ad un arbitro unico ed hanno proposto domande riconvenzionali per MAD 150.328.806,00, pari a USD 15.047.640,00 totali;
- che la Segreteria della Corte ha in conseguenza rideterminato l'importo degli anticipi in USD 450.000,00, a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna.
- di aver contestato come assurda tale scelta, sottolineando che, in tal modo, la Corte avrebbe di fatto assecondato, rendendosene complice, l'evidente scopo delle convenute di paralizzare la procedura con domande riconvenzionali di contenuto e valore chiaramente pretestuosi;
- di aver pertanto chiesto che, come consentito dall'art. 36/3. del Regolamento della Corte (Doc.9), la CCI avesse a porre a carico di ciascuna delle parti le competenze inerenti alle domande da essa proposte;
- di aver formalmente reso nota la propria rinuncia alla domanda in caso di rigetto di tale richiesta;
- che per parte loro le convenute hanno dichiarato che, nel caso le competenze in questione fossero poste integralmente a loro carico, esse avrebbero ridotto l'importo delle loro domande riconvenzionali a MAD 16.464.669,00 complessivi (circa un decimo rispetto a quanto inizialmente richiesto);
- che con comunicazione 11 febbraio 2016 la Segreteria della Corte ha conseguentemente rideterminato in USD 260.000,00 complessivi le competenze richieste per l'attività arbitrale richiesta, fermo l'obbligo del relativo pagamento a carico delle parti in ragione della metà ciascuna;
- di aver replicato ribadendo di non voler e di non poter pagare quanto richiesto e quindi di rinunciare alla domanda;
- di aver contestualmente richiesto il rimborso, in tutto o in parte, di quanto inutilmente corrisposto alla CCI;
- che le controparti avevano peraltro pagato soltanto 80.000,00 USD dei 130.000,00 totali a loro carico;





- che la Segreteria della Corte, disattendendo dichiarazioni e richieste della ricorrente, ha, autonomamente, dapprima sollecitato per diverse volte i pagamenti, via via procrastinando le date “ultimative” fissate allo scopo, sospendendo medio tempore la procedura, per poi fissare un termine ultimativo per il pagamento di quindici giorni, decorso il quale le domande delle parti avrebbero dovuto intendersi ritirate, con incameramento in via definitiva delle somme ricevute;

- che alle parti non è tuttavia mai pervenuto alcun provvedimento formale in tal senso da parte della Corte, ma soltanto la comunicazione, da parte della Segreteria, del relativo contenuto;

- che nelle more è stato nominato il Tribunale Arbitrale, il quale ha predisposto l’atto di missione ed il calendario della procedura;

- di aver sin dall’inizio eccepito il difetto dei poteri di rappresentanza del difensore delle convenute, in quanto privo di procura, e di aver inutilmente richiesto che fossero fatti i dovuti controlli i quali, a termini del Regolamento (Art. 17), competono sia al Segretariato della Corte che al Tribunale Arbitrale e possono essere fatti in qualsiasi momento successivo all’inizio della procedura arbitrale.

- che la formale procura é stata conferita dalle convenute al loro difensore soltanto in data 26 maggio 2016, oltre un anno dopo l’inizio della procedura;

- che, pertanto, detto difensore doveva ritenersi privo, al tempo della designazione, del potere di nominare l’Arbitro di competenza delle convenute

- che, conseguentemente, che il Tribunale Arbitrale doveva ritenersi illegittimamente costituito, e che per tale fatto era stata fatta formale opposizione alla Corte (Docc. 21 e 22), anch’essa senza esito.

In diritto la ricorrente ha sostenuto:

- che al soggetto giuridico cui è demandato l’incarico, accettato, di condurre un giudizio arbitrale competono i diritti e gli obblighi del mandatario e che, fra questi ultimi, rientrano certamente, in primo luogo, gli obblighi di diligenza e correttezza nei confronti del mandante,

- che nella specie, il soggetto mandatario era da individuarsi nella Camera di Commercio Internazionale - CCI, a favore della quale erano stati fatti i pagamenti iniziali legittimamente richiesti ed alla quale faceva capo la Corte Internazionale di Arbitrato costituita presso di essa;

- che la Camera di Commercio Internazionale – CCI doveva pertanto ritenersi giuridicamente tenuta a rispondere dell’operato della Corte.

Tanto premesso, ha affermato che l’Ente convenuto aveva violato i doveri a suo carico, da un lato omettendo, in modo gravemente colposo, i controlli dovuti affinché un Tribunale Arbitrale fosse costituito legittimamente, dall’altro aveva perseguito esclusivamente l’interesse proprio a scapito di quello del mandante, con la decisione – ritenuta assurda - di porre a carico anche dell’attrice le abnormi spese derivanti dalle domande riconvenzionali delle convenute.

Ha pertanto rivendicato il diritto in primo luogo, ad essere rimborsata delle ingenti





spese inutilmente sostenute ed in secondo luogo ad essere risarcita dei del danno subito per l'impossibilità di perseguire le proprie debtrici nell'unica sede a ciò legittimata e così di recuperare il proprio ingente credito.

Costituendosi in giudizio, la Camera di Commercio Internazionale ("ICC") – autodefinitasi <<ben nota istituzione fondata all'indomani della fine della Prima Guerra Mondiale con sede a Parigi, che si occupa di promuovere il commercio internazionale e lo sviluppo dei mercati (anche attraverso un approccio globale all'individuazione ed all'implementazione di regole che consentano di agevolare le relazioni commerciali e facilitare una crescita sostenibile), nonché l'individuazione di strumenti di risoluzione delle controversie commerciali alternativi al contenzioso giudiziale, specificamente pensati nell'ottica della risoluzione di dispute internazionali e finalizzati a rimuovere le barriere allo sviluppo delle relazioni commerciali su scala globale>> - ha replicato in fatto:

- di aver istituito al proprio interno, sin dal 1923, uno specifico organismo, la INTERNATIONAL COURT OF ARBITRATION ("ICA" o "Corte"), considerata la più antica e rinomata istituzione arbitrale al mondo;
- che, fra i numerosi servizi di "risoluzione alternativa delle controversie" (c.d. "ADR", o "Alternative Dispute Resolution") offerti vi è l'arbitrato amministrato secondo le "Arbitration Rules" ("Regolamento di Arbitrato", nella versione italiana, ovvero "Regole ICC");
- che tale servizio, gestito ed amministrato dagli organi della Corte, viene condotto, salva diversa volontà delle parti, in applicazione delle Regole ICC, in forza delle quali viene nominato un Tribunale Arbitrale (composto da uno o tre arbitri, a seconda di quanto indicato dalle parti nella clausola arbitrale), al quale è affidata la soluzione della controversia;
- che, pertanto, la Corte, che è amministrata direttamente dall'ICC, e il Tribunale Arbitrale sono soggetti completamente distinti;
- che, quindi, soltanto al Tribunale Arbitrale (del tutto indipendente dall'ICC) spetta il compito di decidere, mentre la Corte si occupa della gestione del procedimento;
- che, all'atto della stipulazione di un contratto per l'esecuzione di attività di progettazione, fornitura e installazione delle facciate del "Morocco Mall" di Casablanca, la società appaltatrice WAVE S.R.L. in liquidazione ("Wave"), italiana, e la società committente AL AMINE GESTION S.A.R.L. ("Al Amine G."), marocchina, avevano convenuto di affidare la risoluzione di eventuali controversie tra loro ad un Tribunale arbitrale composto di tre arbitri e chiamato ad operare nelle forme di un arbitrato amministrato ai sensi delle Regole ICC;
- che, in particolare, nel contratto stipulato in data 1 ottobre 2010, le parti avevano pattuito la seguente convenzione arbitrale:

«Tous les litiges ou contestations nés entre le Client e l'Entrepreneur à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution du Contrat seront réglés à l'amiable.

A défaut d'accord amiable entre les deux parties, tous différends découlant du





Contrat ou en relation avec celui-ci seront tranchés définitivement suivant le règlement de conciliation e d'arbitrage de la chambre de commerce international par trois arbitres nommés conformément à ce règlement.

L'arbitrage aura lieu à Paris et la Loi Marocaine sera applicable.

Les parties précisent que le présent contrat est régi par le droit marocainet conviennent que la langue française sera la langue de la procédure».

- che, insorto un contenzioso fra le parti, la società Wave - con domanda ricevuta in data 4 maggio 2015 - ha attivato nei confronti della committente Al Amine G. un procedimento arbitrale demandato all'attività di amministrazione della convenuta, chiedendo disporsi la condanna della controparte al pagamento in suo favore della somma non ancora ottenuta, pari ad €.582.136,55;

- di aver provveduto ad avviare il procedimento arbitrale, a seguito della ricezione della domanda della ricorrente, con conseguente notifica della domanda di arbitrato alla società committente AL AMINE GESTION S.A.R.L., unitamente alle necessarie disposizioni per l'avvio del giudizio;

- di aver contestualmente determinato in USD 40.000 – in essi compresa la somma di USD 3.000 già versata - l'importo dell'anticipo provvisorio a carico di parte attrice;

- che la ricorrente Wave ha provveduto al pagamento di detto importo;

- che in data 24 giugno 2015 la convenuta Al Amine G. (unitamente all'ulteriore società convenuta, Al Amine I., controllante al 100% della prima) ha depositato memoria di costituzione, con cui da un lato ha respinto la richiesta di Wave di procedere alla nomina di un arbitro unico e dall'altro lato ha proposto domanda riconvenzionale del valore complessivo di USD 15.047.640;

- di aver pertanto rideterminato l'importo dell'anticipo sulle spese del procedimento arbitrale, prendendo come riferimento, in conformità alle Regole ICC, il complessivo valore del procedimento risultante dalla sommatoria delle domande svolte da tutte le parti ed applicando gli importi minimi previsti dal tariffario ICC, e di aver in tal modo fissato l'anticipo dovuto nella somma di complessivi USD 450.000;

- che, tuttavia, una volta ricevuta la comunicazione circa l'ammontare delle spese del giudizio, la ricorrente società Wave le ha richiesto, ai sensi dell'articolo 36(3) delle Regole ICC, di fissare anticipi distinti e separati per ciascuna delle parti, ragguagliati al valore delle domande proposte da ciascuna di esse;


- che la parte convenuta si è a ciò opposta ed in via sussidiaria si è dichiarata disponibile a ridurre a MAD 16.464.069, pari a circa USD 1.790.000, l'ammontare delle proprie domande riconvenzionali ;

- di aver quindi acconsentito a ridurre ad USD 260.000 l'ammontare dell'anticipo richiesto alle parti, e di aver tuttavia nel contempo confermato la ripartizione del relativo pagamento nella misura del 50% a carico di ciascuna di esse;

- di aver nel contempo dato avvio al procedimento arbitrale, e ciò nonostante il pagamento non integrale delle competenze;

- che, infatti, è stato stipulato il c.d. Atto di Missione ("Terms of reference" o "Acte





di mission”); si è costituito il Tribunale Arbitrale; le parti hanno potuto procedere al deposito di memorie e dei relativi documenti; sono state analiticamente esaminate e decise le questioni oggetto di causa ed infine sono state emesse dal Tribunale Arbitrale ben due distinte ed articolate ordinanze (c.d. “Procedural Orders” o “Ordonnances de Procédure”);

- che, tuttavia, le parti non hanno provveduto ad effettuare il versamento degli importi ad essa dovuti, ancorché debitamente ridotti;

- di aver pertanto segnalato loro le conseguenze cui sarebbero andate incontro sulla base del disposto di cui all’articolo 36(6) delle Regole ICC in tema di mancato pagamento delle spese dell’arbitrato,

- di aver quindi disposto la sospensione di ogni ulteriore attività, essendosi protratto l’inadempimento delle parti;

- di aver infine assegnato a queste ultime un termine ultimativo di quindici giorni per provvedere alla regolarizzazione dei versamenti;

- di aver quindi comunicato alle parti che, essendosi protratto l’inadempimento oltre tale termine, le domande da loro introdotte dovevano considerarsi formalmente ritirate a far tempo dal 27 agosto 2016, secondo il disposto di cui all’articolo 36(6) delle Regole ICC;

- di aver poi ricevuto contestazione dalla Wave in merito alla ripartizione delle spese del procedimento arbitrale e di avervi replicato con lettera del 29 settembre 2017, nuovamente evidenziando le (già ben note) circostanze che avevano condotto alla determinazione e ripartizione dei costi del procedimento arbitrale, e sostenendo di aver tenuto una condotta caratterizzata da correttezza e conformità alle Regole ICC, scelte dalle parti stesse quale fonte di disciplina del procedimento di risoluzione arbitrale delle controversie tra loro insorte.


Tanto premesso in fatto, in diritto la convenuta ha sottolineato:

- che la ricorrente Wave aveva agito per far valere asserite pretese nei suoi confronti, da essa stessa qualificate come pretese di natura contrattuale, in quanto fondate sull’asserito inadempimento da parte della convenuta dei doveri contrattuali a suo carico;

- che, avendo le parti del giudizio sede in due Stati membri dell’Unione Europea, per l’individuazione del giudice chiamato a decidere la controversia risultavano di rilievo i i criteri posti dal Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (c.d. “Reg. Bruxelles I bis”);

- che tale Regolamento individua i criteri (c.d. “titoli”) di giurisdizione in base ai quali stabilire il giudice competente a pronunciarsi in relazione a controversie che presentino elementi di estraneità rispetto all’ordinamento interno, con riferimento, in particolare, alle persone che risultano domiciliate nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea, proponendosi di: *«adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e*





commerciale e di garantire che le decisioni emesse in uno Stato membro siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice» (Regolamento Bruxelles I bis, quarto “considerando”);

- che il Reg. Bruxelles I bis (come, del resto, anche i suoi predecessori: la Convenzione di Bruxelles del 1968 e il Regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 - c.d. “Reg. Bruxelles I”, da ultimo sostituito dal citato Reg. Bruxelles I bis con riguardo ai giudizi introdotti dopo il 10 gennaio 2015)¹) è assolutamente chiaro nel prevedere - in forza del criterio generale di cui all’art. 4, 1° comma - che: *«[a] norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro»*, in tal modo facendo applicazione del foro generale del convenuto, così che di regola (salvi i casi di giurisdizione speciale) la competenza giurisdizionale appartiene all’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto;

- che il criterio generale di riparto della competenza giurisdizionale ai sensi dell’art. 4, 1° comma, del Reg. Bruxelles I bis (foro del convenuto) conduce alla competenza giurisdizionale del giudice francese, in quanto la sede dell’ICC è a Parigi;

- che, peraltro, alla medesima conclusione si perviene anche avuto riguardo al foro alternativo previsto nel Regolamento per la situazione in esame, relativa a contratto con oggetto erogazione di servizi, per il quale è competente anche il giudice appartenente allo stato membro nel cui territorio deve aver luogo l’esecuzione della prestazione dedotta in obbligazione, e cioè ove sono stati prestati i servizi promessi od ove gli stessi avrebbero dovuto esserlo in base al contratto;

- che, infatti, per quanto concerne le vertenze in materia contrattuale l’art. 7 del Reg. Bruxelles I bis dispone che:

«[u]na persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in altro Stato membro:

(1) a) in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio»,

con l’ulteriore precisazione per cui tale autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio deve essere identificata tenendo conto che:

«b) ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è: [...]

- nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto »;

- che, pertanto, nel caso in esame, in cui si discute di una fattispecie contrattuale riconducibile alla tipologia dei contratti di prestazione di servizi, la giurisdizione può

¹ La disciplina che la resistente ha ritenuto doversi applicare ratione temporis alla fattispecie è quella di cui al Reg. Bruxelles I bis, in quanto sia la domanda di arbitrato (depositata da Wave in data 4 maggio 2015 – v. doc. n. 2-A) sia l’atto introduttivo del procedimento contenzioso erano venuti ad esistenza dopo il 10 gennaio 2015..





essere determinata, oltre che in forza del criterio generale del foro del convenuto, anche sulla base di quello speciale riferito al luogo dell'esecuzione della prestazione di servizi, il che condurrebbe comunque alla conclusione nel senso della giurisdizione del giudice francese, posto che i servizi [di amministrazione del procedimento arbitrale da parte dell'ICC] sono stati o avrebbero dovuto essere prestati a Parigi, dove la Corte ha sede ed opera e dove le parti avevano stabilito per contratto di localizzare la sede del Tribunale Arbitrale chiamato a risolvere la controversia;

- che, quindi, anche secondo il criterio del “foro alternativo” previsto in materia contrattuale dall'art. 7 del Reg. Bruxelles I bis la competenza giurisdizionale a decidere ogni disputa inerente il contratto fra Wave e l'ICC spetta al giudice francese;

- che, pertanto, quale che sia il titolo di giurisdizione considerato – quello riferito al foro generale del convenuto di cui all'art. 4, 1° comma, Reg. Bruxelles I bis ovvero quello riferito al foro alternativo previsto per le controversie in materia contrattuale dall'art. 7, 1° comma, punto 1, lett. a) e b), del medesimo Regolamento, che a sua volta rimanda al luogo di prestazione dei servizi oggetto del contratto – deve negarsi la ricorrenza in capo alla Autorità giurisdizionale italiana della giurisdizione sulla controversia in atti;

- che, in ogni caso, le pretese restitutorie e risarcitorie avanzate dalla ricorrente – per aver omesso i dovuti controlli in funzione della regolare costituzione del Tribunale Arbitrale e per aver preteso di porre a carico dell'attrice gli oneri di spesa derivanti dalla proposizione da parte delle convenute della riconvenzionale, seppur manifestamente infondata, e ciò al solo scopo di trarre maggior profitto proprio a danno dell'attrice, – non potrebbero trovare accoglimento, avendo essa convenuta operato del tutto legittimamente, in quanto la richiesta di verifica dei poteri di rappresentanza ex art. 17 delle Regole ICC era stata puntualmente effettuata da parte del Tribunale Arbitrale² ed in quanto doveva ritenersi conforme alle previsioni dell'art.36 ICC, recepito nella convenzione arbitrale, la richiesta da parte sua ai contendenti di anticipare, in ragione della metà ciascuno, le spese per il giudizio arbitrale, considerato nella sua globalità, sulla base del valore del contenzioso risultante dalla sommatoria tra le pretese principali e di quelle riconvenzionali;

- che, avendo quindi correttamente determinato gli importi degli anticipi (concedendo addirittura una sostanziale riduzione al riguardo) e non avendo le parti dell'arbitrato provveduto alla relativa corresponsione, essa – previo avvertimento circa le conseguenze del mancato pagamento – del tutto legittimamente aveva applicato il disposto dell'art. 36(6) delle Regole ICC, a tenore del quale:

«[i]n caso di mancata corresponsione degli anticipi richiesti, il Segretario generale, sentito il Tribunale Arbitrale, può invitarlo a sospendere la propria attività e può fissare un termine non inferiore a 15 giorni, decorso inutilmente il quale le relative

² il quale era tuttavia giunto (con la Ordonnance de procédure No. 2, con cui aveva affermato la legittimità della rappresentanza della parte convenuta in arbitrato) alla conclusione dell'infondatezza dell'eccezione di Wave circa il difetto di poteri di rappresentanza in capo al difensore della parte convenuta in arbitrato





domande sono considerate ritirate.».

La convenuta ha pertanto concluso come segue:

<< Ogni contraria istanza, domanda, eccezione e conclusione reietta, con riserva di ogni ulteriore e diversa istanza, domanda, eccezione, deduzione, produzione e conclusione, con ogni pronuncia presupposta e/o conseguente, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e con vittoria di anticipazioni, compensi professionali e spese (ivi comprese le spese generali nella misura del 15% dei compensi), oltre accessori di legge, ivi inclusi CNPA ed IVA, come per legge,

(I) IN VIA PRINCIPALE:

Dato atto dell'insussistenza nella fattispecie della competenza giurisdizionale dell'Autorità giurisdizionale italiana, per essere tale competenza giurisdizionale attribuita al giudice francese,

Accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione italiana e/o il difetto di competenza giurisdizionale dell'Autorità giurisdizionale italiana e, conseguentemente, del Tribunale adito.

(II) IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA:

Nella denegata e non creduta ipotesi di in cui dovesse essere ritenuta sussistente la competenza giurisdizionale del Tribunale adito,

Rigettare le domande tutte svolte nel presente giudizio da WAVE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE nei confronti della esponente INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE, in quanto integralmente infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate.

(III) IN OGNI CASO:

Disporre la condanna di WAVE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE per responsabilità aggravata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma 1 e/o comma 3, c.p.c.>>

Con ordinanza ex art.702 ter cpc il tribunale di Brescia così ha ricostruito la vicenda:

<<Dall'esame delle allegazioni delle parti e dalla documentazione in atti emerge quanto segue.

All'atto della stipulazione di un contratto per l'esecuzione di attività di progettazione, fornitura e installazione delle facciate del "Morocco Mall" di Casablanca, WAVE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ("Wave") e la società marocchina AL AMINE GESTION S.A.R.L. ("Al Amine G.") convenivano di affidare la risoluzione delle eventuali controversie tra loro insorte ad un Tribunale arbitrale composto di tre arbitri e chiamato ad operare nelle forme di un arbitrato amministrato ai sensi delle Regole ICC (doc. n. 1-A, dove "A" identifica la "Parte Attrice").

A seguito dell'emersione di un contenzioso fra le parti, con domanda di arbitrato ricevuta in data 4 maggio 2015 (doc. n. 2-A), Wave avviava un procedimento arbitrale demandato all'attività di amministrazione della Corte, svolgendo domanda





di condanna della convenuta al pagamento della quota di corrispettivo non ancora ricevuta, pari a € 582.136,55.

Ricevuta la domanda di arbitrato, la Corte provvedeva ad avviare il procedimento arbitrale, notificando la domanda di arbitrato alla controparte e dando le necessarie disposizioni per l'avvio del giudizio (doc. n. 2-A); contestualmente la Corte provvedeva a fissare l'importo dell'anticipo provvisorio da porre in capo all'attrice Wave, stabilito in USD 40.000 inclusivi della somma di USD 3.000 già versata contestualmente al deposito della domanda di arbitrato (doc. n. 3-A).

Wave provvedeva al pagamento di tale importo (doc. n. 4-A).

In data 24 giugno 2015 la convenuta nel procedimento arbitrale Al Amine G. (unitamente all'ulteriore società convenuta, Al Amine I., controllante al 100% della prima) depositava memoria di costituzione, nella quale – per quanto rileva in questa sede – da un lato, rigettava la richiesta di Wave di procedere alla nomina di un arbitro unico (posto che la convenzione di arbitrato prevedeva che il Tribunale Arbitrale fosse composto di tre membri) e, dall'altro lato, svolgeva domanda riconvenzionale del valore complessivo di USD 15.047.640 (doc. n. 5-A e 6-A).

A fronte delle difese delle convenute, in conformità alle Regole ICC, la Corte rideterminava l'importo dell'anticipo sulle spese del procedimento arbitrale, prendendo come riferimento il complessivo valore del procedimento arbitrale risultante dalla sommatoria delle domande svolte da tutte le parti ed applicando gli importi minimi previsti dal tariffario ICC, fissando quindi l'anticipo nella somma di complessivi USD 450.000, con pagamento ripartito fra le parti per quote uguali, secondo l'articolo 36 delle Regole ICC (v. doc. n. 7-A e 4-C).

Ricevuta la comunicazione della Corte circa l'ammontare delle spese del giudizio (v. doc. n. 7-A), Wave richiedeva che, ai sensi dell'articolo 36(3) delle Regole ICC, venissero fissati anticipi separati per ciascuna delle parti, quantificati sulla base del valore delle domande proposte da ciascuna parte; la parte convenuta nel procedimento arbitrale, invece, si opponeva a tale richiesta e, in via sussidiaria, dichiarava di essere disposta a ridurre l'ammontare delle proprie domande riconvenzionali all'importo di MAD 16.464.069, pari a circa USD 1.790.000 (doc. n. 10-A).

La Corte acconsentiva a ridurre l'ammontare dell'anticipo richiesto alle parti, rideterminandone l'importo nella complessiva somma di USD 260.000 (Dollari USA Duecento sessanta mila) e confermando la ripartizione del relativo pagamento nella misura del 50% per ciascuna delle parti (doc. n. 5-C).

Nel frattempo, nonostante il mancato pagamento integrale delle competenze della Corte, il procedimento arbitrale veniva avviato e proseguiva: veniva stipulato il c.d. Atto di Missione ("Terms of reference" o "Acte di mission") (doc. n. 6-C), il Tribunale Arbitrale veniva costituito, venivano depositate memorie delle parti e i relativi documenti, venivano esaminate le questioni oggetto di causa ed emesse due distinte ordinanze (c.d. "Procedural Orders" o "Ordonnances de Procédure") da parte del Tribunale Arbitrale (doc. n. 9-C e 10-C).

A fronte del perdurante mancato versamento degli importi dovuti in favore





dell'Istituzione, la Corte avvisava le parti circa le conseguenze previste dall'articolo 36(6) delle Regole ICC per il caso di mancato pagamento delle spese dell'arbitrato e, successivamente (perdurando l'inadempimento), dichiarava la sospensione di ogni attività, assegnando alle parti un termine ultimativo di quindici giorni per provvedere alla regolarizzazione dei versamenti (doc. n. 17-A). Perdurando, infine, l'inadempimento oltre il termine assegnato, a norma dell'articolo 36(6) delle Regole ICC, la Corte comunicava alle parti che le domande dovevano considerarsi formalmente ritirate a far tempo dal 27 agosto 2016 (doc. n. 18-A).>>

Tanto premesso in fatto, in diritto il primo giudice ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte convenuta, nel contempo respingendo l'eccezione di nullità della procura alle liti, sollevata da parte della ricorrente, ed infine accogliendo, sia pure ad abundantiam, pure l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito.

Ha proposto impugnazione ex art.702 quater cpc la società Wave srl in liquidazione. Si è costituita la Camera di Commercio Internazionale. La causa è stata assegnata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23 dicembre 2020, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appellante ha individuato come segue le parti del provvedimento impugnato che intende appellare:

1)

<< Per quanto attiene alla eccepita nullità della procura alle liti, si rileva quanto segue. La Cassazione del 7.10.2015 n. 20164 ha stabilito che in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche (società), la persona fisica che ha conferito la procura alle liti non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, se l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Nel caso di specie stante anche la certificazione della sottoscrizione da parte del Notaio quale pubblico ufficiale non vi sono elementi per ritenere carente la procura alle liti in atti.>>

L'appellante contesta l'affermazione secondo cui non vi sarebbero elementi per ritenere carente la procura alle liti in atti e chiede che tale assunto venga modificato affermandosi che la procura in atti è nulla per l'assenza dei poteri di rappresentanza dell'Ente convenuto in capo al soggetto che l'ha rilasciata, conseguentemente dichiarando tale nullità e la contumacia del convenuto stesso.

Premesso che la pronuncia impugnata è di difetto di giurisdizione del giudice italiano, in tanto la questione posta da tale contestazione può esser presa in considerazione in quanto ne derivino rilevanti conseguenze su tale pronuncia, il che





per l'appellante si raccorda con la prospettata declaratoria di contumacia della convenuta.

Il rilievo è tuttavia erroneo in quanto il difetto di giurisdizione è rilevabile d'ufficio, e quindi la rituale costituzione in giudizio della convenuta non può al riguardo ritenersi decisiva.

Non solo. All'irregolarità della procura non consegue la contumacia della parte ma l'onere di ottemperare alla relativa regolarizzazione disposta dal giudice ai sensi dell'art.182 cpc, cui consegue la relativa sanatoria con effetto retroattivo. Si noti che l'appellata ICC ha depositato in allegato alla comparsa di costituzione procura alle liti con la quale il legale rappresentante dell'Istituzione, sig. Emmanuel Jolivet, ha conferito mandato professionale ai difensori con ratifica, per quanto occorrer possa, di tutta l'attività processuale già compiuta nel presente giudizio, ivi incluso il primo grado avanti al tribunale di Brescia, in nome e per conto di ICC.

Conclusivamente, la questione posta col primo motivo è inconferente e comunque infondata.

2)

<<Solo per inciso, si riscontra che la convenuta ha anche tempestivamente sollevato fondata eccezione di incompetenza territoriale, sul rilievo che l'adito Tribunale di Brescia non ha nessun collegamento minimamente significativo con la fattispecie litigiosa a Brescia, posto che la convenuta ha sede a Fabriano (AN) Via Brodolinni 73/A, non avendo alcuna rilevanza, a tal fine, la sede dello studio professionale del difensore del ricorrente>>

L'appellante contesta la correttezza di tale affermazione in quanto l'incompetenza territoriale non è rilevabile d'ufficio e l'eccezione non è stata formulata tempestivamente, data la contumacia della convenuta.

La censura è inammissibile in quanto mira a colpire un "obiter dictum"; infatti il tribunale non è neppure pervenuto a pronunciarsi sulla competenza territoriale, né avrebbe potuto farlo, avendo dapprima accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione.


3)

<< Tanto premesso in punto di fatto, va preliminarmente rilevato che l'eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.

Presso la ICC è istituita la Internationale Court of Arbitration ("ICA" o "Corte"), (doc. n. 2-C), la quale offre servizi di "risoluzione alternativa delle controversie" (c.d. "ADR") tra cui l'arbitrato amministrato secondo le "Arbitration Rules". Tale servizio, gestito ed amministrato dagli organi della Corte, viene condotto, salva diversa volontà delle parti, in applicazione delle Regole ICC, in forza delle quali viene nominato un Tribunale Arbitrale (composto da uno o tre arbitri, secondo quanto indicato dalle parti nella clausola arbitrale), al quale è affidata la soluzione della controversia.

Nel presente giudizio Wave agisce per essere risarcita dall'inadempimento di una





prestazione contrattuale dallo stesso definita come rapporto di mandato conferito alla ICC presso cui è istituita la Corte cui era devoluta la vertenza intentata da Wave contro Al Almine. Secondo la stessa prospettazione di parte attrice, considerato che le parti del giudizio hanno sede in due Stati membri dell'Unione Europea, rilevano i criteri per l'individuazione del giudice chiamato a decidere la controversia di cui al Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (c.d. "Reg. Bruxelles I bis").

Il Reg. Bruxelles I bis (e già prima la Convenzione di Bruxelles del 1968 e il Regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 - c.d. "Reg. Bruxelles I", da ultimo sostituito dal Reg. Bruxelles I bis con riguardo ai giudizi introdotti dopo il 10 gennaio 2015) è prevede in forza del criterio generale di cui all'art. 4, 1° comma, che: «[a] norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

In via generale, dunque, il Reg. Bruxelles I bis fa applicazione del criterio del foro generale del convenuto, stabilendo che la competenza giurisdizionale appartiene di norma (e salvi i casi di giurisdizione speciale di cui si dirà in appresso) all'autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto.

Secondo lo stesso Regolamento, infatti, tale soluzione (foro generale del convenuto) trova applicazione: «in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento».

Posto che nel caso in esame la sede dell'ICC è a Parigi, l'applicazione del criterio generale di riparto della competenza giurisdizionale ai sensi dell'art. 4, 1° comma, del Reg. Bruxelles I bis conduce alla competenza giurisdizionale del giudice francese, con esclusione della configurabilità della giurisdizione in capo all'Autorità giurisdizionale italiana.

Il Reg. Bruxelles I bis prevede anche alcuni fori alternativi rispetto al foro generale del convenuto; nella fattispecie in esame, tuttavia, anche l'applicazione delle regole relative ai fori speciali alternativi sono inidonei ad attribuire competenza giurisdizionale al giudice italiano. In particolare, per quanto concerne le vertenze in materia contrattuale l'art. 7 del Reg. Bruxelles I bis dispone che: "una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in altro Stato membro: (1) a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio" con l'ulteriore precisazione per cui tale autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio deve essere identificata tenendo conto che: "b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è: [...] - nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto".

In altri termini, in una fattispecie quale quella qui in esame, in cui si discute di una





fattispecie contrattuale riconducibile alla tipologia dei contratti di prestazione di servizi, la giurisdizione può essere determinata sulla base del criterio del luogo dell'esecuzione della prestazione di servizi. L'applicazione di tale criterio nel caso concreto non attribuisce competenza giurisdizionale all'autorità giurisdizionale italiana in considerazione del fatto che "i servizi [di amministrazione del procedimento arbitrale da parte dell'ICC] sono stati o avrebbero dovuto essere prestati" a Parigi, dove la Corte ha sede ed opera e dove le parti avevano stabilito per contratto di localizzare la sede del Tribunale Arbitrale chiamato a risolvere la controversia.

Quindi, se si ipotizzasse di fare applicazione del criterio del "foro alternativo" previsto in materia contrattuale dall'art. 7 del Reg. Bruxelles I bis, la competenza giurisdizionale a decidere ogni disputa inerente il contratto fra Wave e l'ICC compete comunque al giudice francese.

Ne deriva che a prescindere da quale titolo di giurisdizione si ipotizzi di applicare nella fattispecie – e, dunque, sia che si faccia ricorso al criterio del foro generale del convenuto di cui all'art. 4, 1° comma, Reg. Bruxelles I bis, sia che si applichi il criterio del foro alternativo previsto per le controversie in materia contrattuale dall'art. 7, 1° comma, punto 1, lett. a) e b), del medesimo Regolamento (relativo al luogo di prestazione dei servizi oggetto del contratto) – difetta la giurisdizione dell'Autorità giurisdizionale italiana.

Il richiamo di parte attrice alla Legge 218/1995 non è pertinente posto che lo stesso articolo 3 cit. stabilisce il foro generale nel domicilio del convenuto. L'inapplicabilità del Regolamento Bruxelles I bis, dedotta dalla convenuta, perché da riferirsi alla materia dell'arbitrato è inconferente perché il rapporto in questione è stato correttamente dedotto dalla stessa parte ricorrente come rapporto di mandato e, quindi, prestazione di servizi, con conseguente applicazione della normativa sopra richiamata.>>

L'appellante assume che l'ordinanza, in parte qua, violerebbe l'art.3 della legge 31/05/1995 n.218 e gli artt.1, secondo comma, lettera d) e n.1, lettera a) e n.2 del Regolamento UE 12/12/2012 n.1215.

Premette di non aver mai sostenuto che il rapporto intercorso con la convenuta sarebbe stato di mandato, essendosi essa limitata ad affermare, nel ricorso introduttivo, che "al soggetto giuridico cui è demandato l'incarico, accettato, di condurre un giudizio arbitrale competono i diritti e gli obblighi del mandatario", il che a suo dire <<non significa che il contratto da cui derivano tali obbligazioni fosse un mandato>>. Essa sostiene infatti che il rapporto giuridico che nasce fra le parti e il soggetto cui è conferito l'incarico è uno specifico contratto d'arbitrato, il quale è classificato dalla dottrina come contratto autonomo atipico, non riconducibile ad altra tipologia sostanziale, seppur soggetto all'applicabilità dei principi generali in materia di mandato (e contratto d'opera intellettuale), soprattutto in tema di responsabilità degli arbitri in relazione all'art.1176 cc, come appunto sostenuto in questa causa. Rileva che il predetto assunto è stato condiviso anche dalla resistente, la quale alle righe 2/8 della pag.15 della comparsa di risposta aveva affermato che "il rapporto contrattuale fra le parti non è affatto qualificabile come mandato, ma è piuttosto





riconducibile ai contratti di prestazione di servizi, ed in particolare allo schema negoziale del contratto di arbitrato". Da tale premessa l'appellante trae quale conseguenza quella della inapplicabilità alla fattispecie del cd Regolamento di Bruxelles 1 bis (Reg. UE n.1215 del 12/12/2012), data l'espressa esclusione prevista per l'Arbitrato all'art.1, comma 2, lettera d). Conseguentemente applicabile sarebbe l'art.3 della legge n.218/1995 di riforma del diritto internazionale privato, così che la giurisdizione verrebbe a determinarsi in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio e, tra questi, quello dell'insorgenza dell'obbligazione; quindi sussisterebbe giurisdizione del giudice italiano, in quanto il contratto d'arbitrato tra le parti in causa dovrebbe ritenersi stipulato in Italia, ove era pervenuta ad essa appellante Wave la notizia dell'accettazione, da parte della Camera di Commercio Internazionale, dell'incarico conferitole (art.1326 cc). A sostegno di tale assunto l'appellante, in sede di memoria di replica, richiama il considerato n.12 del Regolamento di Bruxelles 1 bis (*"il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle cause o ai procedimenti accessori riguardanti, in particolare, la composizione di un collegio arbitrale, i poteri degli arbitri, lo svolgimento di una procedura arbitrale o qualsiasi altro aspetto di tale procedura, né alle cause o alle decisioni riguardanti l'annullamento, il riesame, l'impugnazione, il riconoscimento o l'esecuzione di un lodo arbitrale"*).

L'appellante afferma poi che la giurisdizione del giudice italiano sussisterebbe anche in caso di ritenuta applicabilità del Reg. Bruxelles 1 bis, e ciò in base a ben due dei criteri speciali di collegamento ivi contemplati: anzitutto, ai sensi dell'art.7 n.1 lett. a), in materia contrattuale, una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta davanti all'autorità giurisdizionale del luogo della prestazione; tale secondo l'appellante deve ritenersi l'Italia, in quanto la prestazione principale ed essenziale del contratto è la pronuncia del lodo e quest'ultimo deve essere notificato alle parti (art.34 del Regolamento arbitrale; doc.9 del ricorso); in secondo luogo, ai sensi dell'art.7, n.2, del Regolamento, in materia di illeciti civili dolosi o colposi la giurisdizione appartiene all'Autorità del luogo ove l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire; poiché tali sarebbero i risultati della condotta addebitata dall'attrice alla convenuta, sussisterebbe giurisdizione del giudice italiano, in quanto in Italia si trova la sede dell'attrice, alla quale la condotta della convenuta avrebbe recato i danni prospettati nel ricorso introduttivo.

Le questioni poste dal secondo motivo di gravame, relative alla censura avverso la statuizione del giudice di prime cure che ha declinato la giurisdizione, vanno esaminate distintamente con riferimento alle due questioni poste in via alternativa: a) quella relativa all'affermata inapplicabilità alla fattispecie del Regolamento Bruxelles 1 bis, in ragione della qualificazione del rapporto tra le parti come di arbitrato e dell'esclusione dell'applicabilità di tale regolamento espressamente ivi stabilita per la disciplina dell'arbitrato; b) quella relativa all'affermata giurisdizione del giudice italiano anche nel caso di ritenuta applicabilità del predetto Regolamento.

Quanto al primo profilo, questo è il testo del dodicesimo considerando:

<<Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi all'arbitrato. Nessuna





disposizione del presente regolamento dovrebbe impedire alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro investite di un'azione in una materia per la quale le parti hanno stipulato una convenzione arbitrale, di rinviare le parti all'arbitrato o di sospendere il procedimento o dichiarare irricevibile la domanda e di esaminare l'eventuale nullità, inoperatività o inapplicabilità della convenzione arbitrale, conformemente al proprio diritto nazionale.>>

E questo il testo dell'art. 1, comma 2, lett. d):

<< 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento: ...

d) l'arbitrato>>

L'interpretazione di quest'ultima disposizione deve esser fatta avuto riguardo allo scopo avuto di mira dal legislatore comunitario, che è espresso appunto nel dodicesimo considerando.

Da ciò emerge con estrema chiarezza che la disposizione è relativa al rapporto tra le parti della convenzione arbitrale, non a quello tra una di esse e l'organo convenzionalmente preposto ad attivare la procedura arbitrale.

Per queste ultime resta quindi valida ed operante la disciplina di cui all'art.7, primo comma, n.1) lett. A) - *<<Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio>>* e lett. B) - *<<b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è: ... — nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto>>*, in forza della quale per le ragioni già esposte dal tribunale, che il collegio condivide e fa proprie, il luogo di esecuzione della prestazione va individuato nella città di Parigi, ove avrebbe dovuto trovare attuazione l'arbitrato la cui attivazione era stata richiesta dall'odierna appellante all'odierna appellata.

Quanto al secondo profilo, luogo dell'esecuzione della prestazione è quello presso il quale doveva essere organizzata la prestazione richiesta, e cioè l'allestimento del giudizio arbitrale, da demandarsi al tribunale arbitrale, presso la città di Parigi, mentre di nessun rilievo a tal fine può attribuirsi alla prevista notificazione del lodo presso la sede di ciascuna delle società contendenti: la prestazione in considerazione è infatti l'organizzazione del procedimento arbitrale, non la comunicazione dei relativi esiti, attività meramente esecutiva e quindi marginale.

Il richiamo al forum commissi delicti è infine evidentemente incongruo, tenuto conto del fatto che, come si evince dalla narrazione in fatto, a fondamento della pretesa restitutoria e risarcitoria la ricorrente ha posto un preteso inadempimento della resistente alle obbligazioni contrattualmente assunte con l'accettazione dell'incarico rivolto all'organizzazione del procedimento arbitrale. Il criterio di collegamento da utilizzare è dunque quello relativo alle prestazioni contrattuali, per contratti aventi ad oggetto prestazione di servizi, di cui alle disposizioni testè richiamate del citato Regolamento Bruxelles 1 bis.





Per le considerazioni che precedono l'ordinanza ex art.702 ter cpc oggetto di impugnazione va integralmente confermata.

Non sussistono tuttavia i presupposti per l'accoglimento della richiesta condanna al pagamento dell'indennizzo ex art.96 cpc, non apparendo temeraria la pretesa fatta valere in giudizio dall'appellante.

Al rigetto dell'appello segue la condanna di quest'ultima a rimborsare all'appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A recentemente approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 (scaglione di valore da euro 26.000,01 sino ad euro52.000,00)

Atteso il rigetto integrale del gravame, va disposta a carico dell'appellante la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:

respinge l'appello avverso l'impugnata ordinanza ex art.702 ter cpc del tribunale di Brescia

Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado, che si liquidano in euro 1.960,00 per la “fase di studio”, euro 1.350,00 per la “fase introduttiva” ed euro 3.305,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28/04/2021

IL CONSIGLIERE EST.

Giuseppe Magnoli

IL PRESIDENTE

Donato Pianta

